

Parte 9[^]

Regolamento procedurale Settore servizi alle persone

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 9^

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti	pag. 283
Art. 2 – Finalità e sovrintendenza	pag. 283
Art. 3 – Presentazione della domanda	pag. 283
Art. 4 – Istruttoria	pag. 284
Art. 5 – Revoca, sospensione	pag. 285
Art. 6 – Subingresso e modifiche societarie	pag. 285

Servizi di telecomunicazioni

Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point	pag. 286
--	----------

Agenzie

Art. 8 – Agenzie di servizi diversi	pag. 288
Art. 9 – Agenzie onoranze funebri	pag. 289

Palestre

Art. 10 – Palestra e sale ginniche	pag. 291
Art. 11 – Controllo delle attività e sanzioni	pag. 291

Istituti di bellezza

Art. 12 – Acconciatori ed estetisti	pag. 293
Art. 13 – Definizioni	pag. 293
Art. 14 – Requisiti professionali acconciatore	pag. 294
Art. 15 – Requisiti professionali estetista	pag. 294
Art. 16 – Autorizzazione	pag. 295
Art. 17 – Esercizio congiunto di più attività	pag. 296
Art. 18 – Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe	pag. 296
Art. 19 – Caratteristiche dell'esercizio	pag. 296
Art. 20 – Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi e del personale	pag. 297
Art. 21 – Esclusione dalle prestazioni	pag. 298
Art. 22 – Disposizioni comuni a tutte le attività	pag. 298
Art. 23 – Elenco apparecchi per uso estetico	pag. 298
Art. 24 – Controllo delle attività e sanzioni	pag. 298

Tatuaggi e piercing

Art. 25 – Riferimenti normativi	pag. 300
Art. 26 – Definizioni	pag. 300
Art. 27 – Complicazioni relative ai piercing	pag. 300
Art. 28 – Complicazioni relative ai tatuaggi	pag. 300
Art. 29 – Valutazione del rischio	pag. 300
Art. 30 – Indicazioni per l'operatore	pag. 301
Art. 31 – Inizio esercizio delle attività	pag. 302
Art. 32 – Requisiti strutturali minimi	pag. 302
Art. 33 – Vigilanza e controllo	pag. 302

Lavanderie

Art. 34 – Tintoria e lavanderia	pag. 304
Art. 35 – Attività soggette alla disciplina	pag. 304
Art. 36 – Requisiti professionali	pag. 304
Art. 37 – Inizio esercizio delle attività	pag. 305
Art. 38 – Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido	pag. 305
Art. 39 – Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali	pag. 306
Art. 40 – Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco	pag. 306
Art. 41 – Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini	pag. 306
Art. 42 – Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria	pag. 306
Art. 43 – Disposizioni particolari	pag. 307
Art. 44 – Sanzioni	pag. 307

Servizi prima infanzia

Art. 45 – Disciplina	pag. 308
Art. 46 – Commissione asseveratrice	pag. 308
Art. 47 – Specificazioni per micronidi	pag. 309
Art. 48 – Specificazioni per i nidi	pag. 310
Art. 49 – Specificazioni per i nidi famiglia	pag. 310
Art. 50 – Specificazioni per i centri della prima infanzia	pag. 311
Art. 51 – Specificazioni relative al personale	pag. 311
Art. 52 – Baby parking, ludoteca o centro giochi	pag. 312

Altri servizi

Art. 53 – Luoghi di riunioni	pag. 314
Art. 54 – Insediamento e controllo delle diverse attività di servizio	pag. 315

Disposizioni finali

Art. 55 – Norme finali	pag. 316
------------------------	----------

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti

1. Le norme della presente parte regolamentare corrispondono a precise disposizioni legislative in materia e dispongono affinché le attività vengano esercitate entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati a sostegno di una sicura viabilità, al contenimento delle emissioni di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico ed al disturbo del quieto vivere sociale.

2. Per attività di servizio si intende qualsiasi azienda comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di prestazione del servizio si intende il laboratorio, un deposito al chiuso o all'aperto con o senza smercio di prodotti, gli uffici di raccolta commissioni e le esposizioni anche chiuse al pubblico.

3. Le attività di servizio quali acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing, tinto- lavanderie, studi medici, palestre fitness, atelier, calzolai, copisteria-legatoria, studi fotografici, riproduttori di chiavi e timbri, agenzie ed altre attività di qualunque specie, sono insediabili, al di fuori di ambiti destinati all'esercizio di attività produttive e di terziario, solo in osservanza alla programmazione di settore in modo da corrispondere al reale fabbisogno residenziale senza compromettere il delicato assetto viabilistico e di ordine sociale delle stesse aree storiche o residenziali.

4. La programmazione di settore, per l'insediamento di dette attività in ambiti residenziali, osserva le presenti norme e le disposizioni urbanistiche di cui al titolo III° della componente commerciale del PGT previste per i negozi di vendita al dettaglio.

Art. 2 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme disciplinano le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio delle autorizzazioni.

2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative sono in capo al SUAP per le funzioni amministrative.

3. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli abilitativi sono espletati dal SUAP e sono definiti dal Responsabile a cui è stato affidato il predetto ufficio.

4. Il SUAP nel rilascio delle autorizzazioni o licenze dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.

5. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in coordinamento con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

6. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini.

Art. 3 – Presentazione della domanda

1. Le segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento delle attività di cui alle presenti norme regolamentari devono essere presentate al SUAP possibilmente in via telematica mediante PEC, con l'utilizzo della **CUR** corredata dalle proprie schede autocertificative richieste dalle specifiche norme del presente regolamento e dai seguenti allegati:

- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Certificazione attestazioni professionali come da nodulo comunale;
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dei locali o dell'area e di osservanza della programmazione di settore in merito all'insediamento richiesto;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);

- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità tecnica dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Relazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo di associazioni o circoli privati;
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli CUR.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate immediatamente dopo il ricevimento della CUR da parte del SUAP.

3. La CUR è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia la idoneità igienico-sanitaria.

4. Qualora l'apertura di un esercizio di servizio, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la CUR può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.

5. Salvo diversa indicazione, la CUR abilita all'attività in modo permanente e l'eventuale rinnovo o proroga di validità deve essere richiesta al SUAP prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

6. Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

7. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. Il SUAP rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

8. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4 – Istruttoria

1. Al ricevimento della CUR, il SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate; inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati. Quest'ultima verifica può essere disposta a campione.

2. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la segnalazione si intende correttamente presentata.

3. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia della segnalazione.

4. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 7, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 8, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale.

5. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di prestazione del servizio dovrà essere tenuta esposta copia della CUR, con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

6. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio dell'attività, il SUAP avvierà il procedimento di cessazione della stessa fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

Art. 5 – Revoca, sospensione

1. L'attività assentita deve essere iniziata entro tre mesi dalla data del rilascio del provvedimento, salvo diversa disposizione specifica in materia.

2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno. Possono essere altresì revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme e relativa programmazione di settore. Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

4. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo abilitativo.

Art. 6 – Subingresso, modifiche societarie, cambio soggetto con requisiti, cessazione o sospensione dell'attività

1. Per il trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda, per atto tra vivi o causa di morte, per modifiche societarie, per cambio del soggetto con i requisiti professionali, per la cessazione o la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni, entro 7 giorni dalla modifica si dovrà presentare al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, il modulo **CUR**, con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dichiarazione di eventuali requisiti professionali posseduti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

3. Il Responsabile SUAP può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Nel caso di affitto d'azienda, l'assenso all'esercizio dell'attività è concesso per la durata dell'affittanza. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

Servizi di telecomunicazioni

Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

1. centro di telefonia in sede fissa: qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
2. internet point: il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati, indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
3. cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point: ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati, indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
4. titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point: il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
5. gestore del centro di telefonia in sede fissa: il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

2. In osservanza al vigente “Codice delle Comunicazioni”, la fornitura di reti o **di servizi di comunicazione elettronica** è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione in parola non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

3. L'impresa interessata presenta al Ministero delle Telecomunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce dichiarazione di inizio attività e deve essere conforme al modello indicato nel Codice. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabiliti nel Codice medesimo.

4. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti ed al SUAP almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero.

7. Chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti di un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve darne comunicazione alla Questura.

8. La comunicazione in parola non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

9. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

10. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alla somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.
11. All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti, nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento di settore, ed è ammessa la sola attività di vendita di cui al punto 3) del 1° comma del presente articolo.
12. I predetti centri di telefonia fissa, uniti o disgiunti dal servizio di internet point, possono essere attivati soltanto in osservanza alla localizzazione di cui alla programmazione di settore.
13. I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa disciplina di localizzazione.
14. L'apertura o di trasferimento del servizio di telefonia in sede fissa e/o internet point è subordinata alla presentazione della **CUR** come indicato nell'articolo 3 .
15. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia del servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero e dalla Questura, quindi successivamente comunicata al SUAP con **CUR** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme.
16. La CUR deve essere presentata, corredata ai sensi dell'articolo 3 delle presenti norme unitamente alla copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricezione della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.
17. Alle presenti attività si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal titolo IV del regolamento d'igiene tipo per i pubblici esercizi.
18. L'attività può essere iniziata immediatamente dal ricevimento della CUR da parte del SUAP ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una presa d'atto avente validità esclusivamente in relazione all'uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza localizzativa prevista dalla programmazione di settore.
19. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.
20. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai locali e pertinenze adibiti ai servizi di telecomunicazioni di cui al presente articolo.
21. Il procedimento sanzionatorio è dato al Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di sospensione o fermo dell'impianto.
22. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Agenzie

Art. 8 – Agenzie di servizi diversi

1. Per agenzie diverse si intendono quelle non disciplinate dalle norme di polizia amministrativa e di seguito elencate in termini non esaustivi:

- *Agenzie di intermediazioni immobiliari, commerciali e di servizi*
Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a CUR, da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.
- *Attività di agente e rappresentante di commercio*
Le attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, sono soggette a CUR da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.
- *Attività di mediatore marittimo*
L'attività di mediatore marittimo, disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, è soggetta a CUR da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.
- *Attività di spedizioniere*
L'attività di spedizioniere, disciplinata dalla legge 1442/41, è soggetta a CUR da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.
- *Altre agenzie*
 - agenzia di recapito corrispondenza e pacchi (DLgs 261/99);
 - agenzie assicurative (DLgs 209/2005);
 - agenzie ed istituti di credito, banche e money transfer (DLgs 385/93);
 - agenzie di cambio (L. 1/91);
 - agenzie intermediazione finanziaria (DLgs 385/93);
 - agenzie disbrigo pratiche automobilistiche (L. 264/91 - L. 11/94);
 - autoscuole (DLgs 285/92 – DM 317/95);
 - agenzie di stampa (L. 47/48);
 - agenzia o impresa di pulizie (L. 82/1994 – DM 274/97)
 - altre agenzie di ogni genere e tipo.

2. Le predette attività ed altre simili o affini, oltre ad avere l'iscrizione nei prescritti albi o ruoli, devono presentare al SUAP, possibilmente in via telematica, la **CUR**, come indicato nell'articolo 3, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche correlate all'uso degli immobili ed in osservanza alla programmazione di settore.

3. Ogni modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia produttiva, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **CUR** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Ai controlli delle attività in questione provvede la Polizia Locale in coordinamento con le altre forze di Polizia procedendo, per quanto di competenza, al procedimento sanzionatorio ed alla trasmissione degli atti al SUAP ed alle diverse autorità competenti in materia.

5. Le attività esercitate in violazione alle presenti norme ed alla programmazione di settore sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

6. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio. All'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ASL, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Art. 9 - Agenzie onoranze funebri (LR 33/2009 e RR 6/2004)

1. Per agenzia di onoranze funebri è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

1. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
2. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
3. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) almeno un'auto funebre rivestita internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto;
- c) adeguata rimessa provvista dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri;
- d) direttore tecnico dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi per gli addetti in tema di sicurezza sul lavoro acquisiti in corsi formativi svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
- e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al punto precedente e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

6. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- a. condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- b. condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- c. condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d. condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- e. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di

prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

7. Le condizioni ostative riguardano il titolare, il direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

9. Per poter svolgere l'attività di agenzia onoranze funebri è necessario presentare **CUR**, come indicato dall'articolo 3, possibilmente in via telematica, al SUAP mediante apposito modulo comunale con gli allegati indicati all'articolo 3 delle presenti norme.

10. Ogni subingresso o modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **CUR** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto che attesti l'acquisizione dell'azienda.

11. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

12. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

13. Il SUAP informa la cittadinanza sull'attività di onoranze funebri, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

14. Per lo svolgimento dell'attività si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia e contenute nel testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

15. Le attività esercitate in violazione alla programmazione di settore sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

16. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio. All'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ASL, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Palestre

Art. 10 - Palestre e sale ginniche

1. Con la denominazione di “*palestra*” e “*sale ginniche*” si intendono le strutture pubbliche e private in cui sono offerti, sotto qualsiasi forma, servizi aventi ad oggetto l'attività motoria fisica e sportiva, finalizzata alla formazione ed al benessere psico-fisico nonché al mantenimento della forma fisica della persona, ed all'interno delle quali non si ravvisino gli elementi tipici del pubblico spettacolo e trattenimento, soprattutto con l'affluenza indistinta di pubblico, e dove i partecipanti si riuniscono al solo fine ginnico sportivo di apprendimento di una disciplina sportiva o di esercizio dell'attività fisico-motoria.

2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

3. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

5. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui al comma 2 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

6. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, possibilmente in via telematica, della **CUR** come indicato dall'articolo 3, corredate dagli allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme ed in osservanza della programmazione di settore.

7. Ogni subingresso o modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **CUR** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

8. All'ingresso dell'esercizio devono essere esposti in modo ben leggibile gli orari di apertura della struttura e la tabella delle tariffe praticate.

Art. 11 - Controllo delle attività e sanzioni

1. Le condizioni igieniche- sanitarie e l'idoneità delle strumentazioni tecniche utilizzate nelle attività sono sottoposte al controllo del competente ufficio dell'ASL che accerta i requisiti stabiliti dalle norme in vigore.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate alla vigilanza delle attività di cui alla presente disciplina e sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, afferente l'esercizio dell'attività di palestra o sale ginniche, in violazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono

punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 26/2002, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. n. 1/2012.

4. Le trasgressioni alle altre disposizioni di cui alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

5. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

6. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio. All'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ASL, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Istituti di bellezza

Art. 12 – Acconciatori ed estetisti

1. Le attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, l'attività di estetista, compresi tutti gli istituti di bellezza ed eventuali mestieri affini comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle presenti norme regolamentari in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia.
2. Tutte le imprese che svolgono le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina delle presenti norme, delle norme di programmazione e devono esercitare esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
3. Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, o in occasione di manifestazioni pubbliche dimostrative di settore.
4. Nel caso in cui le attività vengano svolte in caserme, luoghi di detenzione, in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle presenti norme.
5. Lo svolgimento delle attività in parola possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte della Polizia Locale e dei funzionari dell'ASL nei locali adibiti all'esercizio delle professioni e se non escluse dalla componente economica commerciale del PGT.

Art. 13 - Definizioni

1. Al fine di meglio comprendere il riferimento delle presenti norme, si definiscono i seguenti termini:

- **acconciatore per uomo e donna** - si designano le attività, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi, relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta ecc., nonché il taglio e il trattamento estetico della barba. Detti trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio.

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi qui indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico avvalendosi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente.

- **estetista** - si intende ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici, rilassanti e bionaturali, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici; l'attività di estetista è da intendersi sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee, sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.

Alle *imprese artigiane* esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio.

• **mestieri affini** - a quelli di acconciatore od estetista si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario (es. manicure, pedicure, ricostruzione unghie, massaggi, comprese le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 - Norme in materia di discipline bio-naturali - ecc.).

Per quanto attiene l'esercizio delle attività in discipline bio-naturali, salvo diverse disposizioni regionali, si dispone il possesso della maggiore età, la conoscenza della lingua italiana e la frequenza ad un corso di formazione attestato da enti accreditati dalla Regione.

Art. 14 - Requisiti professionali acconciatore

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 15 - Requisiti professionali estetista

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico

amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

2. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

4. Nelle imprese diverse da quelle artigianali, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.

5. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualifica professionale.

Art. 16 - Autorizzazione

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **CUR**, con relativi allegati come indicato dall'articolo 3, ed in osservanza della componente economica commerciale del PGT.

2. Alla **CUR**, oltre ai predetti allegati, dovranno altresì essere presentati i seguenti documenti:

- modulo di dichiarazione di qualificazione professionale del richiedente o del direttore. Nel caso di attività di estetista da parte di società non artigiana, oltre al direttore, dovranno essere in possesso della qualificazione professionale i soci lavoratori ed il personale che esercita professionalmente l'attività.

3. Coloro che esercitano l'attività eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della **CUR** ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Gli esercenti l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

5. Ogni concessione di spazi di cui al comma precedente, ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, metodologia dell'attività, ogni sospensione o cessazione deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **CUR**, corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda o spazio operativo.

6. In caso di decesso del titolare, iscritto all'albo delle imprese artigiane, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo massimo di cinque anni e comunque sino al compimento della maggiore età degli eventuali figli minorenni del titolare, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o

dal tutore dei figli minorenni, e la direzione dell'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della qualificazione professionale.

Art. 17 - Esercizio congiunto di più attività

1. Le attività di cui alla presente disciplina possono essere esercitate congiuntamente a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della qualifica professionale per l'esercizio di ogni singola attività.
2. Qualora negli esercizi vengano ceduti in vendita anche profumi ed oggetti di toeletta, il titolare deve disporre la dovuta CUR per l'attivazione di un esercizio di vendita di vicinato.
3. Non rientra in tale obbligo la cessione alla clientela di prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
4. Le imprese autorizzate alla vendita al dettaglio di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista e acconciatore a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di dette attività siano in possesso dei requisiti professionali. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 18 - Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe.

1. La scelta degli orari di apertura dell'attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori, nei limiti eventualmente fissati dall'amministrazione comunale, con l'obbligo di esporli in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio.
2. La continuazione dell'attività, dopo l'orario di chiusura, è consentita per la sola clientela presente nell'esercizio.
3. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta cessazione.
4. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni deve essere comunicata al predetto ufficio comunale e non potrà comunque protrarsi per più di un anno.
5. L'assenso all'esercizio decade qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore ad un anno senza consenso del SUAP. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione purché documentata.
6. L'assenso all'esercizio potrà essere sospeso o eventualmente revocato qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente impartite o contenute nella presente disciplina.
7. All'interno dell'esercizio devono essere esposte in lingua italiana ed in modo chiaro e ben leggibile le tariffe massime delle prestazioni.

Art. 19 - Caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti gli esercizi di cui alla presente disciplina devono essere ben illuminati ed aerati ed avere un'altezza non inferiore a quella prevista per i vani di abitazione residenziale e le seguenti superfici minime:
 - * per l'attività di acconciatore mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
 - * per l'attività di estetista mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, disponendo che l'attività deve essere esercitata in un locale o reparto separato dalle altre attività o dalla parte adibita ad attesa;
 - * agli esercizi che fanno uso dei caschi asciugacapelli, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiari.
2. Negli esercizi ad attività mista per uomo e donna, le rispettive attività devono svolgersi in locali o reparti distinti, con possibilità di unica sala d'attesa.

Art. 20 - Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi e del personale

1. Salvo diverse disposizioni impartite dall'ASL Locale, tutti gli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista, e mestieri affini, devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- * i locali devono essere puliti e ben aerati;
- * il pavimento deve essere lavabile e tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- * le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile ed impermeabile;
- * i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
- * la porta d'accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- * la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio;
- * la biancheria usata dovrà essere raccolta in apposito contenitore a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile;
- * l'esercizio dovrà essere provvisto di asciugamani, teli o accappatoi in numero sufficiente per usarne una sola volta e per un solo cliente, da conservarsi in appositi armadietti;
- * i mobili e le suppellettili dei locali dovranno essere facilmente lavabili e spolverabili; le poltrone imbottite dovranno essere ricoperte di materiale impermeabile lavabile;
- * ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico ad uso esclusivo del negozio, accessibile dall'interno, servito da regolare antilatrina con lavabo, con pareti per un'altezza di m. 2 e pavimento costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile; il lavabo, con erogazione a comando non manuale, deve essere servito da un distributore di sapone liquido o in polvere e da asciugamano elettrico o di carta da cestinare dopo l'uso. Negli esercizi con attività congiunta uomo e donna, si dovrà disporre di servizi igienici distinti per sesso;
- * allorché l'attività viene esercitata nell'ambito di alloggi di abitazione, i locali all'uopo destinati devono essere disimpegnati tramite l'ingresso, non devono costituire passaggio obbligato per l'accesso ad altri ambienti dell'abitazione, non possono essere ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e devono avere i servizi igienici separati dagli altri adibiti a civile abitazione;
- * dovranno inoltre essere osservate le norme di sicurezza sul lavoro.

2. Qualora i locali adibiti all'esercizio dell'attività non rispondano più alle condizioni igienico-sanitarie ma debbano essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori prescritti.

3. Per coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato, sarà disposta la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

4. Gli addetti al servizio dovranno indossare un camice di colore chiaro, in perfetto stato di pulizia, dovranno avere le unghie ben curate e pulite e, qualora ne ricorre il caso, lavarsi le mani con acqua e sapone prima dell'inizio di ogni singola operazione.

5. Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta non pulita.

6. Dopo la rasatura, per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso di piumaccioni.

7. Per la lavatura della faccia, dovrà usarsi acqua corrente direttamente dai clienti.

8. I pennelli da barba dovranno, prima dell'uso, essere lavati, puliti ed immersi in presenza del cliente in una soluzione disinfettante.

9. In caso di ferite, dopo opportuna disinfezione, sarà applicato cotone sterilizzato ed emostatico, che deve essere tenuto in ogni esercizio.

10. E' anche ammessa l'applicazione di allume in polvere e di allume in blocchi e di magnesia pure in blocchi, purché si provveda alla preventiva lavatura di quelli di allume ed alla raschiatura di quelli di magnesia ogni qualvolta se ne faccia uso.

11. L'applicazione di soluzioni stringenti dopo la rasatura dovrà essere effettuata soltanto mediante polverizzazione.

Art. 21 - Esclusione dalle prestazioni

1. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee estese, non potranno essere servite nelle varie attività di cui al presente regolamento in relazione alla malattia o condizione presentata.

Art. 22 - Disposizioni comuni a tutte le attività

1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione. A tale scopo dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- * Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con calore si dovrà prevedere un trattamento alternativo che garantisca una efficace disinfezione.
- * Prima di ogni intervento di disinfezione/sterilizzazione gli strumenti dovranno essere accuratamente puliti, previa immersione degli stessi in un disinfettante chimico, al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi.
La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapore e/o a calore secco.
La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo di adeguati agenti chimici disinfettanti.
- * I lavabi ed i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti.
- * I pavimenti devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua almeno una volta al giorno; le pareti almeno una volta alla settimana.
- * E' fatto obbligo d'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
- * Le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute o mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
- * Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
- * I cicli di somministrazione di raggi UVA devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 23 - Elenco apparecchi per uso estetico

1. Possono essere impiegate nell'esercizio delle attività di estetista le apparecchiature elettromeccaniche o elettromedicali elencate nell'allegato e all'art. 10 1° comma, della Legge 4 gennaio 1990 n.1, che dovranno possedere i requisiti di conformità alle norme antinfortunistiche (marchio CE).

Art. 24 - Controllo delle attività e sanzioni

1. I procedimenti tecnici usati nelle attività sono sottoposti al controllo del competente ufficio dell'ASL che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate alla vigilanza delle attività di cui alla presente disciplina e sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo

lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

4. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 689/81.

5. Le trasgressioni alla presente disciplina afferente l'esercizio abusivo dell'attività di estetista, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00 per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, e con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 per l'esercizio dell'attività senza requisiti professionali.

Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

6. Il Responsabile della Polizia Locale ne ordina in via immediata la cessazione e qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, si disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e si trasmetteranno gli atti all'ASL, al SUAP e al Comando di Finanza per le rispettive competenze.

7. Alla stessa sanzione soggiace chi continua ad esercitare l'attività con l'autorizzazione sospesa o revocata.

Tatuaggi e piercing

Art. 25 – Riferimenti normativi

1. Sulla base delle linee guida fornite dalla Regione Lombardia, si ravvisa la necessità di disciplinare l'attività di tatuaggi e/o piercing, disponendo la loro programmazione di settore, e di fornire degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati i trattamenti, all'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all'idoneità degli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

Art. 26 – Definizioni

1. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 27 - Complicazioni relative ai piercing

1. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di piercing sono:

- le infezioni dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso.
- Le reazioni allergiche.

2. Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. Pertanto i seguenti sintomi indicano che la parte può essere infettata:

- arrossamento;
- rigonfiamento;
- sensazione di calore (sulla parte interessata);
- dolore pulsante o diffuso;
- fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro.

Nell'eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing.

Art. 28 - Complicazioni relative ai tatuaggi

1. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di tatuaggio sono:

1. *reazioni allergiche*: disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni);
2. *granulomi*: noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
3. *cheloidi*: eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo;
4. *complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RMN)*: si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini.

Art. 29 - Valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio consiste in un attento esame di ciò che nel proprio lavoro può danneggiare il cliente in modo tale da decidere se si sono prese sufficienti precauzioni o è necessario fare qualcosa di più per prevenire i rischi perché non si verifichino ferite o si trasmettano malattie.

2. Si prevedono 3 stadi per la valutazione del rischio:
 - a) valutazione del rischio relativamente all'uso di attrezzature e di sostanze nocive;
 - b) individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno (es. operatori, clienti, ecc.);
 - c) la valutazione deve essere aggiornata ogni anno apportando le opportune modifiche nelle attrezzature e nel processo lavorativo.
3. La valutazione, riguardando una attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario nella fattispecie un medico.
4. È importante porre particolare attenzione a due categorie di persone:
 - donne in gravidanza;
 - minori.

Art. 30 - Indicazioni per l'operatore

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico.
2. Smaltimento corretto secondo le vigenti normative di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.
3. Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti); la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.
4. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
5. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.
6. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b. gli aghi siano rigorosamente monouso.
7. Nel caso delle procedure di piercing, è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.
8. È necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda comunale appositamente predisposta.
9. È necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale si specifichino:
 - sottoscrizione del modulo del consenso informato;
 - data dell'intervento;
 - nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
 - rapporto dettagliato sull'intervento;
 - autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

10. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Art. 31 - Inizio esercizio delle attività

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, possibilmente in via telematica, della **CUR** come indicato dall'articolo 3, con relativi allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

2. E' vietato l'esercizio delle attività presso il domicilio del committente.

3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, possibilmente in via telematica, utilizzando la **CUR**, ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Le disposizioni previste dagli articoli 16, 17, 20 e 21, sono applicabili anche per l'attività di piercing e tatuaggio.

Art. 32 - Requisiti strutturali minimi

1. Salvo diverse disposizioni impartite dall'ASL Locale, l'attività di tatuaggio e piercing è svolta in ambienti che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- I locali devono essere adeguatamente aeroilluminanti.
- I pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
- Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o 3 addetti o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.
- Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.
- L'area d'attesa deve essere non inferiore a 9 mq. e separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing.
- Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).
- I locali, dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa.
- Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'«area sporca» deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali e successiva sterilizzazione.
- Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge n. 46/1990 e del D.P.R. n. 447/1991.

Art. 33 - Vigilanza e controllo

1. L'ASL esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In caso di deficienze in tal senso, darà indicazione al SUAP per i necessari adeguamenti.

- 2 L'ASL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ASL diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.
4. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ASL richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.
5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante a meno che ci siano precise prescrizioni (manifestazioni ecc.) e che l'esercizio non sia già autorizzato o previa autorizzazione caso per caso.
6. I tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
7. La Polizia Locale concorre alla vigilanza delle attività in questione perseguendo l'esercizio abusivo con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.
8. Il Responsabile SUAP è incaricato all'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca o cessazione dandone comunicazione all'ASL.
9. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Lavanderie

Art. 34 - Tintoria e lavanderia

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia per la quale può essere determinata una programmazione di settore con controlli per fini di utilità sociale e tutela ambientale. A tale fine la presente disciplina è volta ad assicurare l'osservanza dei requisiti professionali, la tutela dei consumatori e l'accesso programmato delle imprese nel rispetto degli ambiti urbanistici e dell'ambiente.

Art. 35 - Attività soggette alla disciplina

1. Ai fini della presente disciplina, costituisce esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia l'attività dell'impresa, costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra, ed altre attività affini in genere e dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Sono considerati mestieri affini quelli di sola raccolta e recapito di imprese esercitate anche in forma ambulante nonché l'attivazione di lavanderie automatiche a gettone o self-service.

Art. 36 - Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività, definita al punto precedente, e oltre ai requisiti morali previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive in un anno;
- b. attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

2. Il periodo di inserimento di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma precedente consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

3. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

Art. 37 - Inizio esercizio delle attività

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, possibilmente in via telematica, della **CUR**, con relativi allegati, come indicato dall'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

2. Alla CUR, oltre agli allegati in essa prescritti, dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:

- relazione informativa sull'insediamento del tipo di attività svolta;
- i certificati di conformità dei macchinari e ciclo di lavorazione;
- relazione tecnica sulle immissioni in atmosfera, sullo smaltimento dei liquami e residui dell'attività di tintoria e lavaggio a secco e trattamento del pellame;

3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, possibilmente in via telematica, utilizzando la **CUR** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Le predette disposizioni si applicano anche per l'attivazione di lavanderie a gettone o self-service per le quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 34.

5. La CUR è richiesta anche per chi intende gestire esercizi di raccolta e di recapito di imprese sia in sede fissa, sia in forma itinerante. Detti esercizi devono essere gestiti dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, ovvero alle stesse vincolate da regolare contratto di servizio.

6. Nel caso di gestione esercitata da persona diversa dal titolare dell'attività assentita, in luogo dovrà esserci una dichiarazione dalla quale risulti la qualità di dipendenza o di socio od eventualmente la copia del contratto di servizio.

7. Nell'ambito del territorio comunale l'esercizio itinerante di raccolta e di recapito da parte di titolare di esercizio di tinto-lavanderia deve essere esercitato in osservanza delle stesse limitazioni e divieti imposti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

8. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

9. Le imprese di tinto-lavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 38 - Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido

1. Le lavanderie ad umido, oltre che del reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre di:

- 1) un locale od uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- 2) un locale od uno spazio per la stiratura ed il deposito della biancheria pulita;
- 3) un gruppo di servizi composto da almeno un gabinetto con antigabinetto completo di almeno un lavabo per il personale.

2. Si potrà derogare da tali requisiti dei locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, o con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettoni.

Art. 39 - Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali

1. I locali delle lavanderie industriali devono avere:
 - 1) pavimenti impermeabili, con angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
 - 2) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento;
 - 3) altezza, illuminazione e ventilazione riconosciute regolamentari a norma del vigente regolamento d'igiene.

Art. 40 - Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco

1. Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di 2^a classe, l'ASL propone al SUAP i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati a tutela della salute pubblica.
2. Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali, o di adeguato spazio opportunamente delimitato anche mediante macchine o attrezzature che definiscano le varie fasi della lavorazione siti al piano terreno, ampi, illuminati ed areati direttamente dall'esterno e dotati di servizio ad uso esclusivo, con regolare antigabinetto e lavabo.
3. I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove sia possibile, devono essere dotati di un impianto di areazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.
4. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm..
5. Per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici, possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative (fognatura).
6. Le acque di raffreddamento derivanti dalle macchine lavasecco devono essere convogliate in fognatura. E' vietato il loro smaltimento tramite pozzi perdenti.
7. Durante la conduzione devono essere osservate le seguenti norme:
 1. il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
 2. la pulizia dei filtri deve essere fatta all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera) ed in tempo e luogo da non recare danni alla salute delle persone e disturbo alla quiete pubblica;
 3. la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate;
 4. si dovrà tenere un registro sui quantitativi di solventi usati e sul conferimento dei rifiuti alle ditte di cui al punto 3); inoltre dovrà essere cura della ditta richiedere e tenere agli atti copia dell'autorizzazione della ditta smaltitrice;
 5. gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente areati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

Art. 41 - Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini

1. Per le tintorie e le altre attività affini il SUAP chiederà all'ASL, a secondo dell'attività, le opportune modalità che gli interessati dovranno adottare ai fini dell'insediamento.

Art. 42 - Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria

1. I veicoli impegnati per trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. La loro idoneità deve essere autocertificata in fase d'avvio dell'attività utilizzando il modulo CUR.

2. La biancheria ed i capi di abbigliamento sporchi devono comunque essere racchiusi in sacchi o altri contenitori tenuti separati durante il trasporto.

Art. 43 - Disposizioni particolari

1. All'interno di ogni esercizio deve essere esposta la tabella delle tariffe massime dovute per le prestazioni.

2. E' vietato alle attività di cui alla presente disciplina di raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili; questi dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderia riconosciute idonee a tale scopo dall'ASL.

3. Qualora i locali o le attrezzature adibiti al servizio non rispondono più alle condizioni igienico sanitarie, ma dovranno essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo periodo di 60 gg. prorogabili qualora l'impedimento sia dovuto a cause non riconducibili all'interessato per l'esecuzione dei lavori prescritti.

4. Gli esercizi di cui alla presente disciplina sono tenuti all'osservanza dei termini e delle modalità operative, disposte per legge, in materia di prevenzioni incendi ed installazione di impianti di depurazioni in genere.

Art. 44 - Sanzioni

1. Salvo l'applicazione delle sanzioni inerenti aspetti ambientali o igienico-sanitari diversamente punite, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi di cui alla presente disciplina senza atto d'assenso, in carenza di uno o più requisiti richiesti, in violazione dei criteri di cui alla programmazione di settore o delle prescrizioni imposte nell'atto di assenso, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Comando di Polizia Locale per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro ai sensi dell'art. 5 della legge 84/2006, e secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81, e successive modificazioni.

2. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco e le sanzioni sono introitate dal Comune.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle disposizioni di legge e della presente disciplina.

4. I controlli delle predette attività sono effettuati dalla Polizia Locale, dall'ASL e dall'ARPA e i provvedimenti di sospensione, revoca o cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione sono adottati dal Responsabile SUAP.

Servizi prima infanzia

Art. 45 - Disciplina

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività dei servizi sociali per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia, centri per la prima infanzia) disponendo i requisiti strutturali, fermo restando che le autorizzazioni al funzionamento delle nuove unità d'offerta, sino a diverse determinazioni da parte della Regione Lombardia, vengono rilasciate dal Comune.
2. L'inizio dell'attività di un nido d'infanzia è subordinata a una **comunicazione preventiva d'esercizio** (CPE), nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti minimi di esercizio. La comunicazione preventiva di esercizio è un'autocertificazione, da presentare al SUAP, con la quale il rappresentante legale dichiara che il servizio possiede i requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. La medesima comunicazione viene inviata contestualmente all'ASL competente.
3. Il SUAP accerta la sussistenza dei requisiti e richiede all'ASL la visita di vigilanza.
4. La comunicazione, corredata da perizia asseverata attestante il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti, autorizza provvisoriamente l'inizio dell'attività subito dopo la presentazione, anche se il rilascio dell'autorizzazione avverrà formalmente in un tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescrittivi o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio.
5. In caso di utilizzo di perizia asseverata relativa ai requisiti previsti, copia della documentazione attestata, ricevuta dal SUAP, deve essere conservata presso la struttura per essere disponibile per i controlli di vigilanza.
6. Detta comunicazione non è richiesta per l'attivazione di **nidi famiglia** i quali sono tenuti ad inoltrare al SUAP la **CUR** come indicato dall'articolo 3, con relazione tecnica allegata, che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 46 – Commissione asseveratrice

1. Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti ad emettere la suddetta perizia asseverata, si precisa che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:
 - un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
 - un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
 - un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge.
2. Detti componenti possono essere anche lavoratori dipendenti, ma con le seguenti limitazioni:
 - l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
 - il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
 - il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo.
3. Ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza.
4. Effettuati i dovuti controlli con esito positivo, la commissione rilascerà un'apposita «perizia asseverata» firmata dai membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 47 – Specificazioni per micronidi

1. Il micronido è un'unità d'offerta che può essere realizzata:
 1. in un appartamento purché esclusivamente destinato alla funzione di micronido, come da autocertificazione del richiedente;
 2. in strutture polifunzionali purché gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni (va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d'offerta sociali, educative, scolastiche);
 3. inserita in insediamento aziendale;
 4. anche oltre il piano terra.
2. Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di agibilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l'accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.
3. Nei micronidi non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.
4. Si precisa che per superficie utile netta si intende la superficie calpestabile.
5. Gli spazi ammessi in condivisione sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d'offerta/servizi, i bagni devono essere:
 - a) di esclusivo utilizzo del personale;
 - b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare (per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell'azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell'azienda);
 - c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;
 - d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purché appartenenti a strutture/servizi dell'area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell'azienda come riportato al soprastante punto b).
6. Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo, devono essere dotate o di un locale cucina o di uno spazio cottura; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti.
7. Nella fattispecie, per «cucina» è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo «spazio cottura».
8. In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di «locale cucina» e di dimensioni adeguate a consentirne l'uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata - ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.
9. La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti, non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.
10. I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:
 - a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;
 - b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti, fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);

- c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l'eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.

Art. 48 – Specificazioni per i nidi

1. Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti, è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18 bambini).
2. Per i nidi è richiesta un'apertura annuale minima di 47 settimane.
3. Come specificato per i micronidi, anche per i nidi la superficie netta destinata ai bambini secondo le indicazioni date relativamente agli spazi da prendere in considerazione, è da intendersi quale superficie calpestabile e non commerciale.
4. Qualora i pasti siano preparati all'interno del nido, la cucina deve possedere i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo per le cucine collettive, nonché l'autorizzazione sanitaria.
5. Qualora i pasti pervengano al nido tramite catering, si rimanda alle precisazioni di cui all'articolo 47, comma 10, punti a), b) e c), relativamente al catering per i micronidi.

Art. 49 – Specificazioni per i nidi famiglia

1. I nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione, ma devono presentare la **CUR** al SUAP e per conoscenza alla ASL.
2. La CUR deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari.
3. Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato:
 - a) nell'abitazione di residenza di una delle famiglie associate;
 - b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia;
 - c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d'uso ad una delle famiglie.
4. Il nido famiglia è promosso da associazioni familiari o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all'ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.
5. Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.
6. Le famiglie possono gestire il nido famiglia:
 - a. direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà dell'accudimento dei bambini;
 - b. tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte delle prestazioni.
7. La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti. Non sono previste possibilità di condivisione di spazi.
8. I pasti possono essere preparati:
 - a) all'interno del nido famiglia;
 - b) all'esterno mediante catering, secondo quanto già specificato per i nidi e micronidi;
 - c) all'esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino.

Art. 50 – Specificazioni per i centri della prima infanzia

1. Tra i servizi simili all'asilo nido, ci sono i centri per la prima infanzia da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo. Pertanto:

- a) la frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere;
- b) non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti;
- c) la responsabilità dell'accudimento dei bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia, secondo le competenze specifiche, e non all'eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino.

2. L'area ristoro prevista per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un'area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno microonde o anche semplicemente distributore di merende) del locale destinato ai bambini.

3. Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia:

- a. Servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati eccetera) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di «garderie»;
- b. spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino.

Art. 51 – Specificazioni relative al personale

1. **COORDINATORE - Indicazioni comuni a nidi e micronidi** - titolo specifico è la laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna).

L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

2. **OPERATORE SOCIO EDUCATIVO - Indicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia** - i titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio educativo sono:

- diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale);
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (5 anni);
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (tre anni);
- diploma di dirigente di comunità (5 anni);
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni);
- operatore dei servizi sociali (tre anni);
- diploma di assistente per l'infanzia (tre anni);
- vigilatrice d'infanzia (tre anni);
- puericultrice (tre anni).

Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta, si precisa che la compresenza può essere garantita, sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

Relativamente ai centri prima infanzia le disposizioni regionali hanno previsto due operatori socio educativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Si specifica che uno dei due operatori può essere volontario purché in possesso di uno dei titoli più sopra specificati

3. **CUOCO - Indicazioni specifiche per i micronidi** - Nel micronido, la figura del cuoco può essere eventualmente sostituita da personale adeguatamente formato ai fini di tutelare la salute degli utenti; la responsabilità di detta formazione è in capo al titolare del micronido e deve essere documentata da idonea certificazione.

Art. 52 – Baby parking, ludoteca o centro giochi

1. Il **baby parking**, altrimenti denominato “centro di custodia oraria”, “servizio ricreativo” o “spazio bambini”, è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie normalmente i minori in età prescolare, dai 13 mesi ai 6 anni.

È un servizio in grado di fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze di custodia delle famiglie. Le sue attività sono caratterizzate dall'estemporaneità e dall'occasionalità, ovvero non è prevista alcuna continuità nella permanenza dei piccoli all'interno della struttura.

Rispetto all'asilo nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, per l'assenza del servizio mensa, per l'assenza degli spazi obbligatori per il riposo dei piccoli, per i ridotti orari di permanenza dei bambini e per le modalità di funzionamento più flessibili.

Può essere aperto tutto l'anno, con un orario di apertura che può oscillare dalle 3 alle 12 ore giornaliere. Ogni bambino generalmente non può permanere nella struttura per più di 4/5 ore consecutive, altrimenti l'attività si configura come asilo nido.

Può ospitare contemporaneamente un numero massimo di 20 bambini.

2. La **ludoteca** o “centro per bambini e genitori” o “spazio gioco”, è un luogo intenzionalmente destinato e dedicato al gioco.

Offre ai fruitori di ogni età, e in particolare ai bambini di età superiore ai 3 anni, l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, di trovare compagni di gioco e di avvalersi della competenza di personale specializzato in animazione ludica e ricreativa.

La ludoteca viene allestita in locali appositamente attrezzati e dotati di un'ampia varietà di giochi, giocattoli e laboratori nei quali i bambini possono venire a contatto con materiali di vario genere.

La ludoteca può anche essere intesa come una “biblioteca del giocattolo”, nella quale i numerosi giocattoli presenti possono essere presi anche in prestito.

Normalmente non svolge servizio di custodia dei minori, che devono quindi essere accompagnati da un adulto. Qualora il bambino viene lasciato in custodia, l'esercente la potestà parentale deve sottoscrivere un atto di affidamento al personale della ludoteca.

È un servizio con finalità prettamente culturale e di intrattenimento aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino.

Il servizio ludico-ricreativo non può accudire quotidianamente e continuamente i bambini, né svolgere funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia; inoltre non possono essere forniti assolutamente il servizio mensa e di riposo.

Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore a 3 anni, che ne fruiscono occasionalmente, accompagnati da genitori o da un altro adulto.

3. Il **Centro Giochi**, rispetto ai baby parking e alle ludoteche, che si configurano come luoghi educativi e ricreativi tra loro integrabili, presenta maggiori differenze, sia per la natura dell'attività, sia per i servizi che offre, sia per il mercato di riferimento.

Nel centro giochi, infatti, è predominante la caratteristica del divertimento fine a se stesso, relativamente svincolato dalle finalità educative e di socializzazione dei bambini, tipiche invece delle altre due strutture.

Si rivolge comunque alla stessa fascia d'età e centra le sue attività sempre sul gioco.

Si possono definire “centri gioco” tutti gli spazi attrezzati destinati all'attività ludica dei bambini e ragazzi, solitamente da 3 a 14 anni. Sono esclusi da questa definizione le aree sportive attrezzate, i luna park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.

I centri gioco possono essere localizzati all'interno di strutture al chiuso oppure all'aperto. Quelli realizzati all'aperto a volte svolgono la propria attività in forma itinerante, pensiamo ad esempio alle aree destinate ai parchi giochi allestite in occasione di fiere, sagre e manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

4. Le predette attività devono essere condotte da operatori che abbiano una formazione professionale attinente alla funzione svolta e come indicate nel precedente articolo 51.

5. L'attivazione delle attività in questione è attivabile mediante presentazione della **CUR** con allegato una relazione tecnica dell'attività svolta e la certificazione dell'idoneità delle strutture destinate all'attività ludica.

L'attività deve essere obbligatoriamente sottoposta a visita ispettiva dell'ASL.

Altri Servizi

Art. 53 – Luoghi di riunioni

1. Fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni urbanistiche, la creazione di luoghi destinati a riunioni anche di attività confessionali e di culto è subordinata alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo corredata dai seguenti allegati :

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- Planimetria dei locali od area interessati dall'attività e relativo file informatico;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Relazione tecnica strutturale dell'edificio o dell'area da adibire a luogo di riunione e relativi spazi o locali accessori;
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione CUR idoneità sanitaria dei locali con indicazione della capienza e predisposizione di adeguati servizi igienici, disponendo almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di culto con superficie fino a 100 mq . Superato tale limite dovrà essere disposta la presenza di servizi igienici distinti per sesso di cui uno accessibile ai meno abili. Disponibilità di superficie superiore a mq. 150 impone la presenza del doppio del numero dei predetti servizi con rapporto in crescendo ogni ulteriori mq. 50;
- Lo standard urbanistico da osservarsi è correlato al vigente standard per attività commerciali e comunque in ragione del 100 % della s.l.p. ;
- Relazione dell'attività prevalente esercitata nel luogo di riunione e orari di attività .

2. L'istanza deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

3. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

4. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

5. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al terzo comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

6. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

7. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 5.

8. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto e l'eventuale mancata risposta del SUAP corrisponderà a silenzio assenso.

9. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che venga disposto un accoglimento o diniego, si consolida il silenzio assenso.

Art. 54 – Insemediamento e controllo delle diverse attività di servizio

1. L'insemediamento delle diverse attività di servizio sanitario (farmacie, ambulatori medici, poliambulatori, laboratori odontotecnici ecc.) è abilitato mediante presentazione di CUR al SUAP e concertato con l'ASL.

Le altre attività di servizio (sartorie, calzolai, studi professionali, ecc.), non contemplate nel presente regolamento, sono comunque sottoposte a preventiva comunicazione al SUAP, in via telematica, mediante utilizzo della CUR ed in osservanza della componente economica commerciale del PGT.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia, per il controllo delle diverse attività di servizio alle persone, sono autorizzate ad accedere in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca del titolo abilitativo.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

4. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

5. Il Responsabile SUAP ne ordina in via immediata la cessazione e, qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato trasmettendo gli atti all'ASL e al Comando di Finanza per le rispettive competenze.

Disposizioni finali

Art. 55 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica del Settore Servizi alle persone, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.